



Città di Monte San Giovanni Campano

MEDAGLIA DI BRONZO AL MERITO CIVILE

(Provincia di Frosinone)

Piazza G. Marconi – c.a.p. 03025 - Tel: 0775 / 28991 – Fax: 0775 / 289175 – Cod. Fisc. 80002470609 – Part. IVA 00281730606

ORDINANZA n. 04 /2026

Lì, 14.10.2026

OGGETTO: Disciplina dell'abbruciamento controllato di residui vegetali derivanti da attività agricole e forestali sul territorio comunale.

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

CONSIDERATO che con decreto del Presidente della Repubblica del 9 settembre 2026, acquisito al protocollo comunale al n. 15226 del 18/09/2026, è stato disposto lo scioglimento del Consiglio Comunale del Comune di Monte San Giovanni Campano, ai sensi dell'art. 141, comma 1, lett. b), n. 3 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, con la contestuale nomina del Commissario Straordinario, nella persona del dott. Francesco Tarricone, per la provvisoria gestione dell'Ente;

VISTO che il territorio del Comune di Monte San Giovanni Campano ha una rilevante propensione agricola con la presenza di coltivazioni tipiche quali l'olivo;

CONSIDERATO che le colture praticate sul territorio Comunale sono in gran parte di tipo arboreo con ciclo poliennale, le quali periodicamente subiscono la pratica agronomica della potatura con produzione di ingenti quantità di residui colturali quali ramaglie e/o porzioni di rami in genere;

CONSIDERATO che è necessario smaltire, oltre ai residui della potatura, anche i residui derivanti dalla pulitura dei terreni da erbacce e rovi;

CONSIDERATO che la combustione dei residui colturali sul luogo di produzione rappresenta una tradizionale pratica agricola che consente inoltre di controllare fonti di inoculo e propagazione di fitopatie e che, vista la meccanizzazione delle colture, consente di non avere intralci durante le operazioni di raccolta;

PRESO ATTO, inoltre, che non è tecnicamente né economicamente sostenibile, dai conduttori dei terreni agricoli, la raccolta, la diminuzione volumetrica, il trasporto con mezzi idonei fino agli impianti di smaltimento e/o riciclo dei rifiuti più vicini poiché ad oggi non esistono impianti idonei ad accogliere quantità elevate; si fa altresì presente che lo stesso trasporto dei rifiuti con mezzi autorizzati sarebbe complesso data la natura dei conduttori dei terreni agricoli che non possiedono mezzi per il trasporto rifiuti in quanto attività del tutto occasionale e saltuaria rispetto alla loro gestione ordinaria;

ACCERTATO che depositare sul suolo importanti quantità di residui agricoli, anche in forma di "cippato", potrebbe provocare, in caso di forti piogge, il trascinarsi delle stesse nelle scoline e successivamente nei corsi d'acqua, provocando ostruzioni e diminuzione della capacità del deflusso delle acque con possibili gravi conseguenze sull'assetto idrogeologico del territorio;

RITENUTO necessario emanare una specifica ordinanza atta a disciplinare sul territorio comunale la combustione in piccoli cumuli e quantità di materiale agricolo e forestale derivante da sfalci, potature e ripuliture;

VISTO l'art. 256-bis del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 (articolo introdotto dall'art. 3, comma 1, legge n. 6 del 2014), così come modificato dall'art. 14, comma 8 del D.L. n. 91 del 24/06/2014, convertito con modificazioni dalla Legge n. 116 del 11/08/2014, con il quale è stato aggiunto il comma 6-bis, il quale dispone: *"Le disposizioni del presente articolo e dell'articolo 256 non si applicano al materiale agricolo e forestale derivante da sfalci, potature e ripuliture in loco nel caso di combustione in loco delle stesse. Di tale materiale è consentita la combustione in piccoli cumuli e in quantità giornaliere non superiori a tre metri steri per ettaro nelle aree, periodi e orari individuati con apposita ordinanza del Sindaco competente per territorio. Nei periodi di massimo rischio di incendi boschivi, dichiarati dalle Regioni, la combustione di residui agricoli e forestali è sempre vietata"*;

VISTE le disposizioni e le direttive della Regione Lazio in materia di Antincendio Boschivo (AIB) che individuano il periodo di massimo rischio di incendio boschivo, con conseguente divieto assoluto di combustione di residui agricoli, dal 15 giugno al 14 ottobre di ogni anno;

VISTO il Piano di Tutela dell'Aria della Regione Lazio (PTA) e le relative linee guida regionali per il contenimento degli inquinanti atmosferici, con particolare riferimento alle polveri sottili PM10;



Città di Monte San Giovanni Campano

MEDAGLIA DI BRONZO AL MERITO CIVILE

(Provincia di Frosinone)

Piazza G. Marconi – c.a.p. 03025 - Tel: 0775 / 28991 – Fax: 0775 / 289175 – Cod. Fisc. 80002470609 – Part. IVA 00281730606

VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale (D.G.R.) del Lazio 6 maggio 2011, n. 179 con la quale viene individuato il periodo di massimo rischio di incendio boschivo con stato di grave pericolosità, compreso correntemente dal 15 giugno al 30 settembre di ogni anno;

VISTO il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 (Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali) e successive modifiche ed integrazioni;

ORDINA

Nel periodo compreso **dal 15 ottobre 2026 al 15 Giugno 2027**, è consentita la combustione, sul luogo di produzione, dei soli residui vegetali, sfalci e residui di potatura provenienti da attività agricola ordinaria, nel rispetto tassativo delle seguenti condizioni a tutela della pubblica salute, dell'incolumità e dell'ambiente:

1. **Localizzazione e Orari:** La combustione deve essere effettuata esclusivamente sul luogo di produzione del materiale, unicamente nelle fasce orarie comprese tra le **ore 07:00 e le ore 10:00** e tra le **ore 15:00 e le ore 17:00**. Le operazioni di spegnimento devono tassativamente concludersi entro gli orari limite indicati.
2. **Costante Vigilanza:** Durante tutte le fasi dell'attività, dall'accensione fino all'avvenuto e completo spegnimento del fuoco, deve essere assicurata una costante e continua vigilanza da parte del produttore, del conduttore del fondo o di persona maggiorenne di sua assoluta fiducia. È fatto assoluto divieto di abbandonare la zona fino alla completa estinzione di ogni focolaio, fumo o brace.
3. **Limiti Quantitativi e Volumetrici:** La combustione deve avvenire in piccoli cumuli di dimensioni limitate. Ai sensi del quadro normativo nazionale, è consentito destinare alla combustione all'aperto una quantità giornaliera **non superiore a 3 (tre) metri steri per ettaro** di terreno. Si precisa che per "metro stero" si intende un volume di materiale vegetale agevolmente accatastato (comprensivo degli spazi vuoti) equivalente a un metro cubo superficiale.
4. **Distanze di Sicurezza:** La combustione deve avvenire ad una distanza **non inferiore a 100 metri** da civili abitazioni, manufatti, depositi e strutture di qualsiasi natura.
5. **Condizioni Meteo:** L'operazione deve svolgersi esclusivamente nelle giornate in totale assenza di vento e preferibilmente in condizioni di buona umidità atmosferica. In caso di insorgenza improvvisa di vento, le operazioni di combustione devono essere immediatamente sospese e il fuoco spento.
6. **Isolamento del Terreno:** Il terreno su cui si esegue l'abbruciamento deve essere preventivamente circoscritto ed isolato con mezzi efficaci ad evitare l'insorgere e il propagarsi del fuoco. Nello specifico, deve realizzarsi attorno al cumulo una fascia di larghezza **non inferiore a 5 metri priva di qualsiasi traccia di vegetazione** o materiale combustibile.
7. **Aree Adiacenti ai Boschi:** Nelle aree agricole adiacenti ai boschi o comunque ubicate ad una distanza inferiore a 200 metri dagli stessi, gli interessati devono obbligatoriamente realizzare una fascia parafuoco di larghezza **non inferiore a 5 metri, totalmente priva di vegetazione**.

Esclusioni e Divieti Assoluti:

- **Resta tassativamente vietata** la combustione di materiali, plastiche, imballaggi, teli, scarti trattati o sostanze di qualsiasi natura diversi dagli scarti vegetali agricoli puri espressamente indicati.
- La presente deroga **non si applica** ai residui vegetali derivanti da attività di giardinaggio professionale o manutenzione del verde eseguita da imprese terze, i quali mantengono la qualifica di rifiuti e vanno smaltiti secondo i canali ordinari.
- L'abbruciamento è **sempre vietato** nelle giornate in cui l'Arpa Lazio o la Regione segnalino il superamento o il rischio di superamento dei livelli di allerta per le polveri sottili (PM10) nel territorio provinciale o comunale, nonché nei periodi di eccezionale siccità meteorologica.

È parimenti consentito e favorito l'accumulo dei citati residui vegetali per una loro naturale trasformazione in composto (compostaggio) o la loro triturazione (cippatura) in loco per la medesima finalità agronomica.



Città di Monte San Giovanni Campano

MEDAGLIA DI BRONZO AL MERITO CIVILE

(Provincia di Frosinone)

Piazza G. Marconi – c.a.p. 03025 – Tel: 0775 / 28991 – Fax: 0775 / 289175 – Cod. Fisc. 80002470609 – Part. IVA 00281730606

DISPONE

La pubblicazione della presente Ordinanza all'Albo Pretorio online del Comune, sul sito internet istituzionale dell'Ente e nei consueti luoghi pubblici di affissione, nonché la tempestiva trasmissione copia della presente a:

- Alla Prefettura di Frosinone - protocollo.preffr@pec.interno.it
- Al Comando Carabinieri Forestale di Frosinone - ffr43027@pec.carabinieri.it
- Al Comando Carabinieri Forestale di Veroli - ffr43032@pec.carabinieri.it
- Alla Stazione dei Carabinieri del Comune di Monte San Giovanni Campano - tfr22015@pec.carabinieri.it
- Al Comando di Polizia Locale del Comune di Monte San Giovanni Campano - polizialocale.msgc@pec.ancitel.it
- Commissariato di Pubblica Sicurezza territorialmente competente - dipps134.00F0@pecps.poliziadistato.it
- Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Frosinone - com.frosinone@cert.vigilfuoco.it

INFORMA

In caso di violazione delle disposizioni della presente Ordinanza, qualora la combustione riguardi materiali diversi da quelli vegetali (quali plastiche, teli, imballaggi, manufatti) o avvenga al di fuori delle deroghe concesse (es. nei periodi di massimo rischio incendi), si applicheranno le sanzioni penali previste dall'**art. 256-bis del D.Lgs. n. 152/2006** (combustione illecita di rifiuti, punita con la reclusione da due a cinque anni). Per le violazioni di carattere puramente procedimentale (orari, distanze, mancata vigilanza o assenza di fascia di sicurezza), in assenza di specifici riferimenti regolamentari dell'Ente, si applicherà la sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di € 25,00 ad un massimo di € 500,00 (pagamento in misura ridotta pari a € 50,00 ai sensi della Legge 689/81).

AVVERTE

Contro il presente provvedimento è ammesso ricorso:

1. **Al Tribunale Amministrativo Regionale (TAR) del Lazio**, entro il termine di 60 giorni dalla data di pubblicazione della presente ordinanza all'Albo Pretorio;
2. **Ricorso Straordinario al Presidente della Repubblica**, unicamente per motivi di legittimità, entro il termine di 120 giorni dalla data di pubblicazione della presente ordinanza all'Albo Pretorio.

Monte San Giovanni Campano, lì 14/10/2026



IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
Dott. Francesco TARBICONE